

## **Decreto-legge del 6 marzo 2014 n. 16 -**

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Disposizioni in materia di TARI e TASI

### **Articolo 2**

Art. 2 Ulteriori modificazioni alla **legge 27 dicembre 2013, n. 147**

### **Articolo 3**

Art. 3 Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie

### **Articolo 4**

Art. 4 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

### **Articolo 5**

Art. 5 Mutui enti locali

### **Articolo 6**

Art. 6 Contabilizzazione IMU

### **Articolo 7**

Art. 7 Verifica gettito IMU anno 2013

### **Articolo 8**

Art. 8 Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014

### **Articolo 9**

Art. 9 Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

### **Articolo 10**

Art. 10 Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

### **Articolo 11**

Art. 11 Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

### **Articolo 12**

Art. 12 Contributo straordinario

### **Articolo 13**

Art. 13 Isole minori

### **Articolo 14**

Art. 14 Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale

### **Articolo 15**

Art. 15 Province di nuova istituzione

### **Articolo 16**

Art. 16 Disposizioni concernenti Roma Capitale

### **Articolo 17**

Art. 17 Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

### **Articolo 18**

Art. 18 Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'**articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798**.

### **Articolo 19**

Art. 19 Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

**Articolo 20**

Art. 20 Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.

**Articolo 21**

Art. 21 Entrata in vigore

**Allegato 1**

Allegato 1

**Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 6 marzo 2014*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilita' finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresì, la necessita' ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana  
il seguente decreto-legge:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1 Disposizioni in materia di TARI e TASI

*In vigore dal 6 maggio 2014*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito

informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#) la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

c) il comma [691](#) è sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#).";

c-bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente: "728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale;

d) il comma [731](#) è sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".

1-bis. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013.

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'[articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#) e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'[articolo 7](#), comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da [722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità applicative delle predette disposizioni.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 2 -**

Art. 2 Ulteriori modificazioni alla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma [33](#) e' abrogato;
- b) al comma [569](#) le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
- c) al comma [620](#) le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014";
- d) al comma [623](#) le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014";
- e) al comma [649](#) l'ultimo periodo e' soppresso;
- f) il comma [669](#) e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";
- g) il comma [670](#) e' abrogato.
- h) al comma [679](#) la lettera f) e' soppressa.

[Torna al sommario](#)

### **Articolo 3 -**

Art. 3 Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Al [comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."

2. All'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), dopo il comma [573](#) e' inserito il seguente:

"573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#), per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico."

3. All'[articolo 243-bis](#), comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#), l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:

"La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149](#)."

4. All'[articolo 259](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio

dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio."

#### Torna al sommario

#### **Articolo 4 -**

Art. 4 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'[articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 2](#), commi 11 e 12, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'[articolo 16](#), commi 4 e 5, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#).

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al [quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'[articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#), che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'[articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#).

#### Torna al sommario

#### **Articolo 5 -**

Art. 5 Mutui enti locali

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere

nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al [comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 6 -**

Art. 6 Contabilizzazione IMU

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'[articolo 1, comma 380-ter, lettera a\) della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'[articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 7 -**

Art. 7 Verifica gettito IMU anno 2013

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Alla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) dopo il comma [729](#) sono inseriti i seguenti:

"729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'[articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014."

[Torna al sommario](#)

**Articolo 8 -**

Art. 8 Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 9 -**

Art. 9 Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al [comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191](#) e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e [sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#).

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 10 -**

Art. 10 Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 . Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'[articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'[articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 11 -**

Art. 11 Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'[articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149](#), sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti."

[Torna al sommario](#)

## **Articolo 12 -**

Art. 12 Contributo straordinario

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Il contributo straordinario di cui all'[articolo 15](#), comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) e' erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 13 -**

Art. 13 Isole minori

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualita' 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunita' isolana.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 14 -**

Art. 14 Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. All'[articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il [comma 380-quater](#) e' sostituito dal seguente: "380-quater.

Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'[articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.";

b) dopo il [comma 380-quater](#) e' inserito il seguente:

"380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Citta' e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 15 -**

Art. 15 Province di nuova istituzione

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Alla fine del [comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.".

[Torna al sommario](#)

## Articolo 16 -

Art. 16 Disposizioni concernenti Roma Capitale

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'[articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61](#), esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove già determinati ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61](#). Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, è approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entità della massa debitoria.

5. Al [comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'[articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato [articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato, altresì, ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'[articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di

entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'[articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno."

[Torna al sommario](#)

**Articolo 17 -**

Art. 17 Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194](#), del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'[articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'[articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e' altresì autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita', le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'[articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e' consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' di cui all'[articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012](#), ne' sulle risorse di cui all'[articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), all'[articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012](#), nonche' all'[articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 212](#), destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 18 -**

Art. 18 Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'[articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798](#).

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'[articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798](#), che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al [comma 26, lettera d\), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e, la sanzione di

cui al comma 26, lettera a), del citato [articolo 31](#), si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 19 -**

Art. 19 Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'[articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), sia nei territori nei quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'[articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#). A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e' incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440](#).

2. All'[articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2014".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 20 -**

Art. 20 Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al [comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'[articolo 16](#), commi 6 e 7, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 21 -**

Art. 21 Entrata in vigore

*In vigore dal 6 marzo 2014*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

[Torna al sommario](#)

**Allegato 1 - Allegato 1**

*In vigore dal 6 marzo 2014*

(articolo 10, comma 1)

Provincia	Anno 2014
AGRIGENTO	6.309.436
ALESSANDRIA	11.090.439
ANCONA	10.613.324
AREZZO	8.732.333
ASCOLI PICENO	4.929.274
ASTI	5.370.186
AVELLINO	7.962.256
BARI	30.125.857
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.243.728
BELLUNO	5.160.365
BENEVENTO	6.967.338
BERGAMO	15.187.126
BIELLA	4.764.707
BOLOGNA	20.018.556
BRESCIA	21.228.877
BRINDISI	9.966.073
CAGLIARI	16.619.769
CALTANISSETTA	5.416.452
CAMPOBASSO	8.190.033
CARBONIA-IGLESIAS	3.861.369
CASERTA	17.682.418
CATANIA	26.605.724
CATANZARO	14.005.792
CHIETI	7.757.366
COMO	11.176.134
COSENZA	14.905.603
CREMONA	7.137.419
CROTONE	5.599.452
CUNEO	14.190.484

ENNA	3.312.504	
FERMO	2.960.207	
FERRARA	5.953.442	
FIRENZE	24.018.671	
FOGGIA	12.315.090	
FORLI'-CESENA	7.460.049	
FROSINONE	16.998.042	
GENOVA	20.257.707	
GROSSETO	6.266.195	
IMPERIA	4.904.282	
ISERNIA	3.691.583	
LA SPEZIA	5.118.081	
LATINA	13.346.321	
LECCE	15.482.196	
LECCO	7.960.884	
LIVORNO	7.575.953	
LODI	5.363.183	
LUCCA	10.780.136	
MACERATA	7.163.679	
MANTOVA	9.244.508	
MASSA	4.919.702	
MATERA	4.154.843	
MEDIO CAMPIDANO	3.613.485	
MESSINA	10.428.821	
MILANO	53.848.308	
MODENA	11.069.091	
MONZA E DELLA BRIANZA	8.799.152	
NAPOLI	43.732.934	
NOVARA	8.548.660	
NUORO	5.241.107	
OGLIASTRA	2.433.739	
OLBIA-TEMPIO	5.206.277	

ORISTANO	5.354.321
PADOVA	14.266.771
PALERMO	25.861.029
PARMA	8.985.546
PAVIA	13.449.267
PERUGIA	12.939.020
PESARO E URBINO	10.785.563
PESCARA	5.946.576
PIACENZA	8.476.195
PISA	12.682.941
PISTOIA	4.742.177
POTENZA	16.020.608
PRATO	6.381.401
RAGUSA	6.071.930
RAVENNA	6.282.730
REGGIO CALABRIA	12.823.780
REGGIO EMILIA	9.927.689
RIETI	6.573.931
RIMINI	6.733.372
ROMA	79.332.441
ROVIGO	4.033.488
SALERNO	28.283.796
SASSARI	9.027.167
SAVONA	6.856.430
SIENA	10.561.909
SIRACUSA	10.452.508
SONDRIO	4.370.112
TARANTO	12.101.354
TERAMO	5.641.401
TERNI	4.749.010
TORINO	39.391.981
TRAPANI	8.055.923

TREVISO	15.246.615	
VARESE	15.433.375	
VENEZIA	15.941.283	
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	6.793.328	
VERCELLI	6.101.547	
VERONA	13.604.320	
VIBO VALENTIA	5.139.635	
VICENZA	15.008.825	
VITERBO	8.581.983	

[Torna al sommario](#)